

OGGETTO: L.R. n. 4/2003 – Art. 16 comma 6 R.R. n. 2/2007 – “Centro Diagnostico Bramante s.r.l.” (P. IVA e C.F. 06935691003). Autorizzazione alla riapertura del presidio sanitario sito in Civitavecchia (RM), via Bramante n. 1 – C.A.P. 00053, e Variazione del Legale Rappresentante.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- Il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii.;
- la Legge n.833/1978 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n. 21 dicembre 1999, n. 517 e ss.mm.ii.;
- D. Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 e ss.mm.ii.;
- il DPCM 12 gennaio 2017 che definisce i Livelli essenziali di assistenza;
- il DPCM 10 aprile 2018;
- la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 15 luglio 2015, n. 10;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10/11/2010;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00013 del 13 gennaio 2015;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00214 del 28 maggio 2015;
- la delibera di Giunta regionale del 24.04.2018 n. 203;
- la delibera di Giunta regionale del 05.06.2018 n. 271;
- la Determinazione Dirigenziale del 02/10/2018, n. G12275;
- la Determinazione Regionale del 14/11/2018, n. G14568;
- la Determinazione Regionale del 20/11/2018, n. G14849;

VISTI:

- il DCA n. U00492 del 27/12/2012 recante “*Conferma dell'autorizzazione all'esercizio e rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo alla Società "Centro Diagnostico Bramante s.r.l." (P. IVA 06935691003), in persona del legale rapp.te p.t. Ussia Samuele Rocco, con sede legale in Via Bramante n. 1, - 00053 Civitavecchia (RM) per il presidio sanitario denominato "Centro Diagnostico Bramante s.r.l.", con sede operativa in Via Bramante n. 1, - 00053 Civitavecchia (RM)*”;

- il DCA n. U00106 del 05/04/2017 recante “*L. R. 04/2003 – R.R. 02/2007: Autorizzazione all'esercizio della branca di odontoiatria, a seguito di ampliamento di attività sanitaria, in favore del presidio sanitario denominato "Centro Diagnostico Bramante Srl" sito in Via Bramante, 1 – 00053 Civitavecchia (Rm), gestito dalla società "Centro Diagnostico Bramante Srl" (P.IVA 06935691003), sede legale in Via Bramante, 1 – 00053 Civitavecchia (Rm). ASL Roma 4.*”;

VISTO Decreto del Commissario ad Acta U00049 del 01/02/2019 che dispone la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 16 comma 5 del RR 2/2007, e la contestuale sospensione dell'accreditamento, ai sensi dell'art. 16 comma 5 della L.R. n. 4/2003, disposti con DCA U00492/2012 e U00106/2017 in capo alla Società “Centro Diagnostico Bramante s.r.l.” (P. IVA 06935691003), per il presidio sanitario sito in Civitavecchia, via Bramante n. 1, in conseguenza dell'Ordinanza di Applicazione di misure cautelari nr. 55848/15 rgnr e nr 35027/17 rg GIP, emessa dal Tribunale di Roma, con cui è stata disposta nei confronti del rappresentante legale della società “Centro Diagnostico Bramante s.r.l.” la misura interdittiva della sospensione

dell'esercizio dell'attività imprenditoriale e di assumere la carica di amministratore legale della società;

VISTA la nota, prot. n. 172944 del 05/03/2019, con cui è stata presentata istanza di variazione del legale rappresentante della società "Centro Diagnostico Bramante s.r.l." (P. IVA 06935691003), per il presidio sanitario denominato sito in Civitavecchia (RM), via Bramante n. 1, ora individuato nella persona della Dott.ssa Bongiovanni Francesca, nata a Cesena (FC) il 28/08/1982, con la quale contestualmente la stessa dichiara "*che null'altro è mutato e pertanto garantisce il mantenimento di ogni altro elemento della struttura autorizzata, con particolare riferimento ai requisiti minimi autorizzativi e ulteriori di qualità, se accreditato*";

VISTO il ricorso RG 1966/2019 presentato dalla Società Centro Diagnostico Bramante Srl dinnanzi al Tar Lazio, per la declaratoria di illegittimità e conseguente annullamento del DCA n. U00049/2019;

PRESO ATTO dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2401/2019 in relazione all'istanza cautelare che stabilisce: "*Ritenuto, per quanto sin qui esposto, in ragione della complessità degli interessi evidenziati dalle parti, che questi possano essere tutelati attraverso la rapida definizione della causa nel merito, ai sensi dell'art. 55 co. 10 c.p.a., anche con specifico riferimento al tema dell'efficacia temporale dei provvedimenti gravati, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado, ai soli fini della sollecita fissazione del merito*".

VISTE:

- la nota, prot. n. 291432 del 12/04/2019, l'Area "Autorizzazione, Accreditamento e Controlli" ha chiesto al Direttore Generale dell'ASL Roma 4, ai sensi della normativa vigente in materia sanitaria, ed in particolare ai sensi del combinato disposto dagli art.li 16 del RR 2/2007 e 11 e 12 della LR 4/2003, la verifica tesa all'accertamento della permanenza dei requisiti minimi autorizzativi;

-la nota, prot. n. 530924 del 09/07/2019, con cui il Direttore Generale della ASL Roma 4, attesta la persistenza dei requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal DCA 8/11 Allegato C e DCA 13/11 per l'esercizio in autorizzazione disposta per il predetto presidio con i DCA n. U00492/2012 n. U00106/2017, facendo tuttavia salve le valutazioni da parte dell'INAIL - Settore per le verifiche autorizzative ed ispettive in radiazioni ionizzanti e risonanza magnetica - in merito al tubo di quench e alle sue eventuali modifiche;

PRESO ATTO che, a seguito dell'attività di verifica svolta dall'ASL Roma 4, è stata verificata la persistenza dei requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici ed organizzativi, per il presidio sanitario sito in Civitavecchia (RM), via Bramante n. 1, e che pertanto risultano superate le criticità che hanno determinato l'Amministrazione all'adozione del DCA n. U00049 del 01/02/2019 in relazione al solo titolo di autorizzazione all'esercizio;

EVIDENZIATO che si rimane, tuttavia, in attesa della valutazione di competenza dell'INAIL in merito al tubo di quench e alle sue eventuali modifiche;

CONSIDERATA la configurazione giuridica dell'accreditamento, che a differenza dell'autorizzazione all'esercizio ha natura concessoria, che costituisce il presupposto per operare in nome e per conto del SSR;

VALUTATA, dunque, ai fini del rilascio del titolo di accreditamento istituzionale, la necessità di attendere la conclusione del procedimento giudiziale, in ragione del rapporto fiduciario che caratterizza i soggetti accreditati erogatori di prestazioni a carico del SSR;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto, di dover:

- autorizzare la riapertura, ai sensi dell'art. 16 comma 6 del Regolamento Regionale n. 02/2007, il presidio sanitario sito in Civitavecchia (RM), via Bramante n. 1, gestito dalla società "Centro Diagnostico Bramante s.r.l." (P. IVA e C.F. 06935691003), superando in parte qua la sospensione di cui al DCA n. U00049/2019, restando impregiudicato il restante contenuto;
- prendere atto della variazione del legale rappresentante, individuato nella persona della Dott.ssa Bongiovanni Francesca, nata a Cesena (FC) il 28/08/1982;

DECRETA

per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate di:

- autorizzare all'esercizio, ai sensi dell'art. 16 comma 6 del Regolamento Regionale n. 02/2007, il presidio sanitario sito in Civitavecchia (RM), via Bramante n. 1, gestito dalla società "Centro Diagnostico Bramante s.r.l." (P. IVA e C.F. 06935691003), superando in parte qua la sospensione di cui al DCA n. U00049/2019, restando impregiudicato il restante contenuto;
- prendere atto della variazione del legale rappresentante, individuato nella persona della Dott.ssa Bongiovanni Francesca, nata a Cesena (FC) il 28/08/1982;

Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti conseguenti ad un'eventuale verifica negativa da parte dell'INAIL "*in merito al tubo di quench e alle sue eventuali modifiche*".

Il presente provvedimento sarà notificato al Rappresentante Legale della Società, nonché trasmesso alla ASL Roma 4 nel cui ambito territoriale di competenza ricade la struttura, al Comune di Civitavecchia ove ha sede l'attività ed alla Guardia di Finanza – Compagnia di Civitavecchia.

L'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento, secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e successive modificazioni, sulle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

L'accertamento del possesso e/o del mantenimento di titoli e/o dei requisiti prodotti o dichiarati ai sensi dell'art. 8 comma 2 ai fini dell'autorizzazione diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo all'amministrazione, all'ente o agli organismi comunque denominati, competenti al rilascio o alla vigilanza.

Il presente provvedimento, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva espressa della decadenza automatica ove le amministrazioni o gli enti diversi dalla Regione Lazio accertino, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legge, la non rispondenza della struttura, dei titoli o dei requisiti prodotti e/o dichiarati alle disposizioni che disciplinano le materie oggetto del presente provvedimento, ovvero in caso di accertamento della falsità di uno dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 8.

La struttura è soggetta alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 in materia di autorizzazione, ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del regolamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento. La presente autorizzazione potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

NICOLA ZINGARETTI